*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 73

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 26 marzo 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

# SOMMARIO

## REGIONI

### Regione Lombardia

# LEGGI E DECRETI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Comunicato relativo al decreto-legge 24 gennaio 1985, n. 5, non convertito in legge per decorrenza del termine**

Il decreto-legge 24 gennaio 1985, n. 5, recante: « Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 », non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985.

**(1713)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1985, n. **90**.

**Approvazione del regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, concernente il regolamento per la disciplina delle forniture dei materiali occorrenti al Ministero della sanità e dei servizi da eseguirsi in economia;

Attesa la necessità di ridisciplinare, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i servizi, i lavori e le provviste da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985;

Su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

*Articolo unico*

E' approvato l'annesso regolamento, vistato dal Ministro proponente, concernente le spese da farsi in economia da parte del Ministero della sanità.

Il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1969, n. 1289, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 marzo 1985*
*Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 27*

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITA'

Art. 1.

(1) I servizi, i lavori e le forniture che devono essere fatti in economia, ai sensi dell'art. 8, comma primo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sempreché non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

*a)* lavori ordinari di riparazione, adattamento, sistemazione e piccola manutenzione di aree e di locali, dei relativi impianti, infissi ed accessori;

*b)* fornitura di acqua, gas, energia elettrica; spese di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione; installazione, esercizio, manutenzione e riparazione dei relativi impianti, acquisto di parti di ricambio e dei materiali di consumo;

*c)* pulizia, disinfestazione e derattizzazione degli uffici periferici, di ambulatori e laboratori, dei centri di pronto soccorso nei porti ed aeroporti civili, delle stazioni d'isolamento sanitario e veterinario, dei magazzini di materiale profilattico e dei relativi impianti ed arredi;

*d)* gestione degli autoveicoli e di altri mezzi di trasporto: manutenzione, noleggio, custodia e rimessaggio; lavori di revisione e di riparazione; acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiali di consumo; provvista di carburanti e lubrificanti; spese per tasse, premi di assicurazione ed altri oneri connessi all'esercizio del servizio automobilistico; funzionamento di autorimesse ed officine, compresi l'acquisto, la manutenzione e la riparazione dei relativi impianti ed attrezzi;

*e)* servizi telefonici, postali e telegrafici ed altri calcolati a tariffa pubblica, necessari per il funzionamento degli uffici;

*f)* acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine, strumenti, suppellettili e corredi per ufficio;

*g)* locazione per breve tempo di immobili, compresi gli arredi e le attrezzature di funzionamento, per l'espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti d'istituto, quando i locali demaniali siano indisponibili o inidonei;

*h)* acquisto di libri, documenti, collezioni e pubblicazioni in genere; abbonamenti a giornali quotidiani, riviste periodiche, bollettini e agenzie d'informazione; lavori di rilegatura e di restauro;

*i)* spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento;

*l)* pubblicazione di bandi di concorso e di avvisi di gara; inserzioni sui giornali quotidiani;

*m)* provvista di carta e di buste non a stampa, di valori bollati, di oggetti di cancelleria e cartoleria, di materiale cartografico e fotografico, di materiale di consumo e di ricambio per macchine da ufficio;

*n)* spese di rappresentanza e spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

*o)* acquisto di medaglie e diplomi per ricompense ai benemeriti della salute pubblica e della sanità pubblica;

*p)* organizzazione e partecipazione a congressi, convegni, conferenze, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico o culturale su temi connessi alle attività istituzionali;

*q)* servizi d'interprete e traduttore, da affidare esclusivamente a ditte o agenzie commerciali di nota serietà e capacità, quando non sia possibile provvedervi con personale dell'amministrazione;

*r)* acquisto e confezione di divise e altri capi di vestiario per le guardie di sanità, per il personale tecnico dei servizi medici e veterinari, per gli operatori dei servizi meccanografici, elettronici, di stampa e riproduzione;

*s*) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo; spese di dogana, assicurazione, magazzinaggio e manovalanza;

*t*) servizi di guardaroba: lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario e di oggetti di biancheria ad uso tecnico o sanitario;

*u*) acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto; provvista di oggetti per la protezione e la sicurezza sul lavoro;

*v*) acquisto di medicinali, apparecchi e strumenti medicali e scientifici di esclusiva produzione estera, quando non sia possibile provvedervi con la normale procedura contrattuale;

*z*) acquisto di prodotti chimici e farmaceutici, diagnostici, reagenti e altri materiali di consumo specifici per il funzionamento di sale mediche, ambulatori, laboratori e gabinetti di analisi; acquisto di materiali per campionature tecniche.

(2) Si possono eseguire in economia, altresì, le spese seguenti, in casi di urgenza determinata da esigenze di carattere straordinario o eccezionale, ovvero quando sia indispensabile assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danni all'amministrazione sanitaria o pregiudichi l'efficienza dei servizi medesimi:

*a*) acquisto di sieri, vaccini, immunoderivati, specialità medicinali, prodotti disinfettanti e disinfestanti e altri materiali sanitari di prima necessità o di pronto impiego;

*b*) acquisto e riparazione di apparecchi medicali, strumenti ed arredi sanitari e scientifici;

*c*) noleggio, installazione, manutenzione, riparazione ed esercizio di impianti e macchine per i servizi elettronici, meccanografici, di stampa e riproduzione, di registrazione, ricezione e trasmissione ai fini di documentazione; acquisto di strumenti e di arredi accessori, di parti di ricambio e di materiale di consumo;

*d*) produzione e diffusione di inserti giornalistici e teleradiocinematografici di carattere tecnico-scientifico, di propaganda ed educazione sanitaria;

*e*) redazione, stampa e diffusione di circolari, bollettini speciali, opuscoli, manifesti, tabelle e prospetti d'interesse sociosanitario, sempre che tali lavori non possano essere eseguiti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

*f*) spese di natura riservata per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti.

(3) Le ragioni che consentono, nei casi indicati nel precedente comma, il ricorso al sistema in economia devono essere espressamente menzionate nei singoli atti autorizzativi della spesa.

Art. 2.

(1) Il ricorso alla gestione in economia delle spese per le provviste, i servizi ed i lavori indicati nel precedente articolo, comma primo, lettere *a*), *c*), *d*), *p*), *r*), *v*) e *z*), e comma secondo, lettere *a*), *b*) e *f*), è ammesso qualora l'importo di ciascuna spesa non sia superiore a lire 150 milioni; negli altri casi, quando la spesa relativa non superi l'importo di lire 50 milioni.

(2) Si prescinde dai limiti di somma di cui al precedente comma per le spese ordinarie di carattere fisso e continuativo concernenti forniture di beni e servizi a tariffa pubblica o a prezzi amministrati, nonché per le provviste di carburanti e combustibili.

(3) L'esecuzione delle provviste, dei lavori e dei servizi in economia è disposta dai dirigenti degli uffici centrali, nell'ambito delle competenze loro proprie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, entro i limiti dei fondi iscritti sui pertinenti capitoli di bilancio.

(4) I direttori degli uffici periferici, ancorché non dirigenti, possono ordinare i servizi, i lavori e le provviste da eseguirsi in economia ai sensi del presente regolamento, nel limite delle somme messe a loro disposizione con motivate aperture di credito.

(5) Le spese per forniture di materiali e macchine da ufficio devono essere preventivamente autorizzate dal Provveditorato generale dello Stato, in base alle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti, su fabbisogni annuali o semestrali ovvero su specifiche richieste, caso per caso, in relazione ad esigenze straordinarie e per importi superiori a L. 1.000.000.

(6) I servizi, i lavori e le provviste in economia sono eseguiti sotto la diretta responsabilità del funzionario o dell'impiegato all'uopo incaricato.

Art. 3.

(1) Non è consentito frazionare i servizi, le provviste ed i lavori che, per loro natura, devono essere considerati con carattere unitario.

(2) A tal fine, presso il competente ufficio vengono annotate, per ogni esercizio finanziario e per ciascun fornitore o cottimista, le spese per provviste, lavori e servizi eseguiti in economia e concernenti la stessa esigenza.

(3) In caso di inosservanza sono applicabili le disposizioni dell'art. 81 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 4.

(1) I lavori ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:

*a*) in amministrazione diretta, cioè senza l'intervento di alcun imprenditore, con personale dipendente dall'amministrazione, impiegando mezzi e materiali di proprietà o in uso dell'amministrazione stessa, sotto la direzione di un impiegato appositamente designato dal dirigente competente;

*b*) a cottimo fiduciario, quando si ritenga necessario ovvero opportuno l'affidamento del lavoro o del servizio a ditta o impresa, possibilmente iscritta nell'albo dei fornitori del Ministero.

(2) Le provviste in economia possono essere eseguite:

*a*) direttamente dal commercio, quando si tratti di forniture minute o di materiali a pronta consegna, fino all'importo di L. 4.800.000;

*b*) oltre detto limite di spesa, dalle imprese produttrici o, in casi particolari da motivare adeguatamente, dai relativi concessionari o rappresentanti.

(3) Le ditte e le imprese fornitrici devono essere scelte preferibilmente fra quelle iscritte nell'albo dei fornitori del Ministero.

Art. 5.

(1) Per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste di cui al presente regolamento devono essere chiesti ad almeno tre ditte o imprese ritenute idonee appositi preventivi che devono essere sottoposti, nei casi prescritti da leggi e regolamenti, al visto di congruità dei competenti organi tecnici dello Stato.

(2) E' consentito il ricorso ad una sola ditta o impresa in caso di specialità o di urgenza della provvista, del servizio e del lavoro.

(3) Tra i preventivi acquisiti, da conservare agli atti d'ufficio, è prescelto quello più vantaggioso per l'amministrazione.

(4) Per le prestazioni d'opera artigiana, le minute forniture ed i piccoli servizi e lavori non eccedenti, comunque, la spesa di L. 1.000.000, si può prescindere dalla richiesta di preventivi.

(5) Per lavori di manutenzione e di riparazione che presentino particolare complessità tecnica o funzionale devono essere chieste apposite perizie ai competenti organi tecnici dello Stato.

Art. 6.

(1) Le ordinazioni dei lavori, dei servizi e delle provviste in economia sono disposte con lettera o altro atto equivalente, contenente le quantità e le qualità, i prezzi unitari di ciascun articolo e l'importo netto complessivo, le condizioni di esecuzione, la forma del pagamento, le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di previdenza ed assistenza.

(2) Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.

(3) Nei casi di urgenza, è ammessa l'ordinazione telefonica o telegrafica, da confermare nei tre giorni immediatamente seguenti con la lettera di cui al primo comma.

(4) L'ordinazione delle spese urgenti per servizi, provviste e lavori non eccedenti l'importo di L. 4.800.000 può essere effettuata con buoni o altri stampati predisposti dal competente ufficio.

Art. 7.

(1) Nel caso di ritardo nell'esecuzione della provvista, del lavoro e del servizio in economia, per fatti imputabili al fornitore o cottimista, si applicano le penali stabilite, in maniera fissa o percentuale, nella lettera di ordinazione.

(2) Le penali non possono eccedere, comunque, il venti per cento dell'importo netto complessivo della spesa.

(3) Nel caso di inadempimento, l'amministrazione ha facoltà, previa risoluzione del rapporto mediante semplice denuncia e salva ogni azione per il risarcimento del danno eventualmente derivante, di provvedere all'esecuzione del lavoro, del servizio e della provvista a danno dell'inadempiente; di tale facoltà dev'essere fatta espressa menzione nella lettera di ordinazione, di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

(1) Le provviste ed i lavori di cui al presente regolamento devono essere sottoposti a collaudo finale, prima del loro pagamento.

(2) Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati appositamente nominati dal competente dirigente, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; negli uffici periferici, in mancanza del funzionario o impiegato, il collaudo è effettuato da un esperto designato da altra amministrazione dello Stato fra i propri dipendenti.

(3) Per le provviste ed i lavori la cui spesa non ecceda L. 4.800.000 ovvero che, per la loro natura, non possano essere sottoposti a collaudo, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione in conformità dell'ordinazione.

(4) Per le prestazioni di servizi, di qualsiasi importo, il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, della loro corretta esecuzione in conformità dell'ordinazione.

(5) In ogni caso, il collaudo o l'accertamento di regolare esecuzione non può essere effettuato da chi abbia ordinato, diretto o sorvegliato l'esecuzione del lavoro, della provvista o del servizio.

(6) Per particolari provviste e servizi, effettuati in abbonamento con pagamento anticipato, si prescinde da ogni forma di collaudo.

Art. 9.

(1) Al collaudo di particolari lavori che per la loro complessità tecnica o funzionale presuppongano una specifica conoscenza ed esperienza provvedono i competenti organi tecnici dello Stato, con l'osservanza delle norme loro proprie.

(2) Nelle forniture di macchine e strumenti protetti da brevetto o privativa industriale ovvero rientranti nell'ordinaria produzione industriale con specifici requisiti di qualità e di efficacia preventivamente omologati l'atto formale del collaudo può essere sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione in conformità dell'ordinazione e di effettivo funzionamento del materiale.

(3) Nelle forniture di sieri, vaccini, immunoderivati e altri presidi medicinali e farmaceutici soggetti per legge a specifici controlli preventivi è sufficiente l'attestazione di cui al terzo comma dell'art. 8, corredata del prescritto certificato rilasciato, per ciascun prodotto e per ogni lotto di preparazione, dall'Istituto superiore di sanità.

(4) Nei casi di epidemie, epizoozie e altre eccezionali circostanze, quando le forniture di materiale sanitario sono effettuate d'urgenza per il pronto impiego, tiene luogo del collaudo la dichiarazione di rispondenza del materiale ricevuto a quello ordinato per il soddisfacimento di una esigenza di prima necessità da indicare nella dichiarazione stessa, rilasciata dalla competente autorità locale.

Art. 10.

(1) Il collaudo consiste nell'accertamento di regolarità della provvista e del lavoro, sulla base delle condizioni stabilite nell'ordinazione o nell'atto di cottimo; se siano previste, in quanto ritenute necessarie, sono eseguite le prove e le analisi per la verifica dell'intima consistenza dei materiali.

(2) In base ai risultati del collaudo, la provvista e il lavoro sono accettati ovvero dichiarati rivedibili, rifiutati o restituiti.

(3) Possono essere dichiarati rivedibili quei materiali che presentino imperfezioni di lieve entità, tali da consentire di essere riportati alle condizioni volute nel termine stabilito dal collaudatore e senza aggravio di spesa.

(4) Le provviste e i lavori con imperfezioni di lieve entità che non siano riconducibili alle condizioni prescritte possono essere accettati al collaudo previa riduzione del prezzo in misura congrua al caso.

(5) Contro le decisioni dei collaudatori è ammesso ricorso scritto al Ministro della sanità entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del collaudo.

(6) Il Ministro decide sentito il parere, ove lo ritenga opportuno, di una commissione appositamente nominata; il relativo provvedimento è definitivo.

Art. 11.

(1) Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi eseguiti in economia non possono essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del direttore del competente ufficio centrale o periferico.

(2) Le fatture e le note devono essere prodotte in originale, da allegare al titolo di spesa, e in copia da conservare agli atti d'ufficio.

(3) Le fatture relative a forniture di materiali devono essere corredate, nei casi prescritti, dello scontrino di assunzione in carico inventariale e della bolla di accompagno o munite della dichiarazione di annotazione negli appositi registri per il materiale di facile consumo e per gli oggetti non inventariabili.

Art. 12.

(1) Al pagamento delle spese effettuate in economia, ai sensi del presente regolamento, si provvede mediante ordinativi diretti a favore dei creditori ovvero mediante motivate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, qualora lo richiedano le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione.

(2) Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

(3) La gestione delle spese di natura riservata, di cui al secondo comma, lettera *f*), dell'art. 1, è tenuta distinta da quella delle altre spese da effettuarsi in economia ed è affidata ad un funzionario amministrativo di fiducia del Ministro e da questi designato con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale è determinata, per ogni anno finanziario, la somma da assegnare agli organi centrali ed ai comandi dell'Arma dei carabinieri.

(4) Le somme assegnate sono corrisposte con mandati diretti la cui documentazione giustificativa è costituita dal decreto ministeriale previsto nel precedente comma.

Art. 13.

(1) Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l'attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della sanità, si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico, che ha sede a Roma.

(2) Il Ministro della sanità, sentito il Ministro del tesoro, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, può istituire magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l'ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l'ufficio principale circoscrizionale dal quale immediatamente dipende ciascun magazzino periferico.

(3) I magazzini sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale: si osservano, al riguardo, le disposizioni recate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, nonché quelle della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

(4) Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dalla Direzione generale degli affari amministrativi e del personale; compete a tale Direzione generale, in particolare, il coordinamento delle attività e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare l'efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.

(5) I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica non più rispondenti alle esigenze d'impiego, anche in relazione a specifiche norme di validità, devono essere distrutti: il relativo scarico contabile, di cui all'art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è autorizzato dal Direttore generale degli affari amministrativi e del personale.

Visto, *il Ministro della sanità*
DEGAN

## NOTE

*Nota all'art.* 1, *comma* 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 8 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato».

*Nota all'art.* 1, *comma* 1, *lettera* n):

— Il testo dell'art. 141 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1973, n. 537, è il seguente:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

E' vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. E' vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

*Nota all'art.* 3, *comma* 3:

— Testo degli articoli da 81 a 86 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440:

«Art. 81. — I funzionari amministrativi, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti, i capi delle ragionerie delle amministrazioni centrali e i funzionari a favore dei quali vengono disposte aperture di credito debbono rispondere dei danni che derivino all'amministrazione per loro colpa o negligenza o per la inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

La responsabilità dei funzionari predetti non cessa per effetto della registrazione o dell'applicazione del visto da parte della Corte dei conti sugli atti d'impegno e sui titoli di spesa.

Gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli e ogni altro funzionario ordinatore di spese e pagamenti, sono personalmente responsabili dell'esattezza della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento, come pure della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, compresi quelli dell'ordine giudiziario e specialmente quelli a cui è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini, debbono rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

Art. 82. — L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.

Quando l'azione od omissione è dovuta al fatto di più impiegati, ciascuno risponde per la parte che vi ha presa, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri del suo ufficio, tranne che dimostri di aver agito per ordine superiore che era obbligato ad eseguire.

Art. 83 (come sostituito dall'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62). — I funzionari di cui ai precedenti articoli 71 e 82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

I direttori generali e i capi di servizio i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, a norma dei precedenti articoli 81 e 82, debbono farne denunzia al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Quando nel giudizio di responsabilità la Corte dei conti accerti che fu omessa denunzia a carico di personale dipendente, per dolo o colpa grave, può condannare al risarcimento, oltre che gli autori del danno, anche coloro che omisero la denunzia.

Art. 84. — La Corte dei conti, quando riconosca la regolarità dei conti degli agenti di cui all'art. 74 del presente decreto, ha facoltà di dichiarare il discarico degli agenti stessi senza procedere a giudizio.

Quando i conti siano fatti compilare d'ufficio dall'amministrazione, la Corte procede alla revisione giudiziaria dei medesimi ritenendoli come presentati dai contabili, sempreché questi, invitati legalmente a riconoscerli e a sottoscriverli non lo abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 85. — Nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione o di danni arrecati all'erario per fatto o per omissione, imputabile a colpa o negligenza dei contabili o di coloro di cui negli articoli 74 e 81, quarto comma, la Corte dei conti può pronunziarsi tanto contro di essi quanto contro i loro fideiussori anche prima del giudizio del conto.

Art. 86. — I funzionari amministrativi ed i capi delle ragionerie, presunti responsabili di assunzione o di notazione d'impegni in eccedenza al fondo autorizzato senza che ne sia derivato danno all'amministrazione sono sottoposti, per iniziativa del Ministro competente o di quello delle finanze, a giudizio disciplinare ai sensi della legge, testo unico, 22 novembre 1908, numero 693.

Quando dal giudizio risulti accertata la responsabilità, è applicata al funzionario una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio, in misura non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

I Ministri, prima di far luogo all'applicazione della pena, possono, ove lo ritengano opportuno, chiedere anche il parere della Corte dei conti».

*Nota all'art.* 12, *comma* 2:

— Il testo degli articoli 60 e 61 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8, dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata ».

— Il testo dell'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, alla amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

*a)* degli ordinativi estinti;

*b)* delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

*c)* di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni ».

— Gli articoli 334 e 335 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, stabiliscono quando e a chi, rispettivamente, gli enti militari e gli uffici di corpo d'armata debbano rendere i conti.

— Il testo degli articoli 336 e 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una pena pecuniaria non maggiore di lire 240.000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità le amministrazioni centrali danno comunicazione alla direzione generale del tesoro ».

*Nota all'art. 13, comma 3:*

— Il D.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

— La legge 18 novembre 1923, n. 2440, detta nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

— Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, approva il regolamento di esecuzione della legge n. 2440/1923.

*Nota all'art. 13, comma 5:*

— Il testo dell'art. 194 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è il seguente:

« Art. 194. — Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del Ministro da cui l'agente dipende.

Tale decreto, però, vale a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti amministrativi, ma non produce alcuno effetto di legale liberazione, rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

I decreti ministeriali di discarico non sono sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti ».

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 marzo 1985.

**Emissione di certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° aprile 1985.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di no-**

minali lire 12.000 miliardi, della durata di dieci anni, con godimento 1° aprile 1985, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° aprile 1986, è pari al 13,80 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi di punto alla media aritmetica dei tassi di rendimento annuali dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

*a*) in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

*b*) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione i partecipanti all'asta potranno richiedere titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

*a*) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

*b*) dall'imposta sulle successioni;

*c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° aprile di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° aprile 1986 e l'ultima il 1° aprile 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1995.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, nonché le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria.

Le aziende di credito e gli istituti centrali possono partecipare in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati con apposita convenzione.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 97,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino a un massimo di sei, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del 27 marzo 1985 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° aprile 1985.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 2 aprile 1985 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta retrodatata 1° aprile 1985, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° APRILE 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I. del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° APRILE 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1995 » « EMISSIONE 1° APRILE 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora e viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000 in rosso;

taglio da L. 5.000.000 in mattone;

taglio da L. 10.000.000 in azzurro;

taglio da L. 50.000.000 in celeste;

taglio da L. 100.000.000 in verde;

taglio da L. 500.000.000 in rosa;

taglio da L. 1.000.000.000 in giallo;

taglio da L. 10.000.000.000 in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1985

*Il Ministro*: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *marzo* 1985
*Registro n.* 12 *Tesoro, foglio n.* 10

**(1654)**

---

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 dicembre 1984.

**Impegno della somma di L. 4.031.286.644 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1981).**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.826.436.850, quale anticipo del 5%, per il 1981, a favore della regione Lombardia;

Vista la nota n. 102, del 21 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di L. 4.046.043.050, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto trova copertura parziale, nel limite di L. 4.031.286.644, ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 4.031.286.644, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

*Il Ministro*: ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 2 *marzo* 1985
*Registro n.* 1 *Bilancio, foglio n.* 152

**(1504)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 14 settembre 1984, n. **1150.**

**Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare un legato.**

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Genova viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento in Rapallo Ligure, sito in via Tuia Seglio n. 7 A/3 e distinto al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Rapallo alla partita 16052, foglio 32, mappale 658 sub 5 per un valore complessivo di L. 54.000.000 se libero da vincoli locativi e L. 40.500.000 se occupato a fitto bloccato, come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Genova e in obbligazioni S. Paolo al 6% ed azioni della società STET per L. 5.802.900, disposto dalla sig.ra Elisabetta Rothschild ved. Zeme con testamento olografo 20 gennaio 1980, pubblicato in data 6 ottobre 1980, n. 287337 di repertorio, a rogito dott. Pietro Barletti, notaio in Genova, registrato a Genova in data 17 ottobre 1980 al n. 20328.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1985
*Registro n.* 15 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1151.**

**Autorizzazione all'Università di Roma ad accettare un legato.**

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Roma viene autorizzata ad accettare il legato in favore dell'istituto di fisica, consistente in un negozio sito in Roma del valore di L. 350.000.000 il cui reddito dovrà essere utilizzato per l'istituzione di un premio a favore di un laureato in fisica, intitolato a « Caterina Tomassoni e Felice Chisesi », disposto dalla sig.ra Tomassina Tomassoni con testamento olografo 22 settembre 1976, pubblicato in data 17 novembre 1980, numero 286871 di repertorio, a rogito dott. Antonio Santarelli, notaio in Roma, registrato a Roma in data 19 novembre 1980 al n. 13504.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1985
*Registro n.* 16 *Istruzione, foglio n.* 2

DECRETO 5 dicembre 1984, n. **1152.**

**Autorizzazione all'Università di Palermo ad accettare un legato.**

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Università di Palermo viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di tre appartamenti e due magazzini in Palermo siti in via Montepellegrino n. 61 e n. 57 censiti al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Palermo alla partita 21761, foglio 35, particella 1596 sub 24 e sub 7; alla partita 74291, foglio 35, particella 1596 sub 8; alla partita 21761, foglio 35, sub 2 e sub 4; per un valore complessivo di lire 142.000.000 come da stima dell'ufficio tecnico erariale di Palermo, disposto dalla sig.na Matilde Locasto, con testamento olografo 10 gennaio 1978, pubblicato in data 9 gennaio 1980, n. 104129 di repertorio, a rogito dott. Benedetto Accardo Palumbo, notaio in Palermo, registrato a Palermo in data 11 gennaio 1980 al n. 905.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *marzo* 1985
*Registro n.* 15 *Istruzione, foglio n.* 395

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori, per il triennio 1985-87

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1985, è stato ricostituito il collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), per il triennio 1985-87.

**(1269)**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore degli emendamenti agli articoli 24 e 25 alla costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità firmata il 22 luglio 1946 adottati dalla XXIX assemblea generale dell'O.M.S. il 17 maggio 1976.

Il 17 maggio 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 35 del 25 gennaio 1983 (in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983), è stato depositato presso il Segretariato delle Nazioni Unite lo strumento di accettazione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità firmata il 22 luglio 1946 (approvata con decreto-legge 4 marzo 1947, n. 1068), adottati dalla XXIX assemblea generale dell'O.M.S. il 17 maggio 1976. Ai sensi dell'art. 73 della costituzione dell'O.M.S., gli emendamenti sopraindicati sono entrati in vigore sul piano internazionale il 20 gennaio 1984, ed in pari data per l'Italia.

**(1328)**

### Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Alcalà de Henares (Spagna).

Con decreto ministeriale 1° marzo 1985 il signor Bruno Bazzoni, agente consolare onorario in Alcalá de Henares, con circoscrizione, territoriale comprendente la città di Alcalá de Henares, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

*a*) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali o dai cittadini italiani;

*b*) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione o sinistro aereo;

*c*) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Madrid delle richieste di rilascio o di rinnovo dei passaporti nazionali e di vidimazione di quelli stranieri;

*d*) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

**(1376)**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1985 è stato conferito al maresciallo maggiore scelto Antonio Buongiorno, maresciallo a riposo, il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale con consegna di medaglia di bronzo di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

**(1416)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 31 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Milano, costituita per rogito Jaffei in data 30 ottobre 1956, rep. 133855, reg. soc. 98998;

società cooperativa edilizia Jolly 2 - Dipendenti Forze dell'ordine a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 29 aprile 1975, rep. 1002800/10667, reg. soc. 164878;

società cooperativa edilizia Jolly 7 - Dipendenti Forze dell'ordine a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 3 luglio 1975, rep. 1020263/10792, reg. soc. 165675;

società cooperativa edilizia Jolly 8 - Dipendenti Forze dell'ordine a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 3 luglio 1975, rep. 1020264/10793, reg. soc. 165676;

società cooperativa di trasporto Facchini - Cogefa a r.l., in Milano, costituita per rogito Caputo in data 24 novembre 1973, rep. 6084/808, reg. soc. 157209;

società cooperativa edilizia Gamma a r.l., in Milano, costituita per rogito Ruggeri in data 3 aprile 1967, rep. 48750/7847, reg. soc. 132475;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Cologno Monzese (Milano), costituita per rogito Ricci in data 17 gennaio 1958, rep. 733/24, reg. soc. 2990;

società cooperativa di consumo Circolo cooperativo Giacomo Brodolini a r.l., in Lissone (Milano), costituita per rogito Giglio in data 28 dicembre 1971, rep. 21254, reg. soc. 7954;

società cooperativa edilizia Aedes nostra a r.l., in S. Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Gentile in data 24 marzo 1966, rep. 12816/3207, reg. soc. 129090;

società cooperativa mista Ripresa economica evento tossico - I.C.M.E S.A., in Seveso (Milano), costituita per rogito Sessa in data 16 maggio 1977, rep. 39102/2362, reg. soc. 13520;

società cooperativa di consumo San Martino a r.l., in Cadorago (Como), costituita per rogito Seveso in data 7 marzo 1946, rep. 6145/2437, reg. soc. 3176;

società cooperativa di consumo Circolo cooperativo San Carlo di Casnate a r.l., in Casnate (Como), costituita per rogito Bellini in data 25 agosto 1959, rep. 8816/1072, reg. soc. 5162;

società cooperativa edilizia C.E.M. - Cooperativa edilizia Mede a r.l., in Mede Lomellina (Pavia), costituita per rogito Polani in data 7 febbraio 1976, rep. 47509/5203, reg. soc. 2752;

società cooperativa edilizia Lonatese libera a r.l., in Lonate Pozzolo (Varese), costituita per rogito Milani in data 18 ottobre 1978, rep. 7025/2483, reg. soc. 11306;

società cooperativa di produzione e lavoro Gestione montana di Monteviasco a r.l., in Curiglia di Monteviasco (Varese), costituita per rogito Zanzi in data 22 ottobre 1961, repertorio 32921/9685, reg. soc. 4352;

società cooperativa edilizia Alessia a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Parimbelli in data 10 marzo 1980, rep. 29923, reg. soc. 15789;

società cooperativa edilizia S. Giusto a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Lo Prejato in data 29 febbraio 1980, repertorio 5360, reg. soc. 15781;

società cooperativa edilizia Residenza Donatella 78 a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Begnis in data 29 dicembre 1978, rep. 56396, reg. soc. 13900;

società cooperativa edilizia l'Avvenire a r.l., in Bolgare (Bergamo), costituita per rogito Basciano in data 21 giugno 1979, rep. 175412, reg. soc. 14591;

società cooperativa agricola Campo fiorito a r.l., in S. Giovanni Bianco (Bergamo), costituita per rogito Leidi in data 5 maggio 1979, rep. 38895, reg. soc. 14495;

società cooperativa edilizia Cooperativa reatina giornalisti a r.l., in Rieti, costituita per rogito Filippi in data 25 novembre 1969, rep. 21508, reg. soc. 733;

società cooperativa edilizia Pianoscarano nuovo a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 30 maggio 1973, rep. 20717, reg. soc. 2142;

società cooperativa edilizia Delta a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Benigni in data 28 febbraio 1980, rep. 8913, reg. soc. 3451;

società cooperativa edilizia Giambologna a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Traversi in data 24 marzo 1975, rep. 29742, reg. soc. 2383;

società cooperativa edilizia Casa 74 a r.l., in Corchiano (Viterbo), costituita per rogito Bellucci in data 7 luglio 1973, rep. 13110, reg. soc. 2145;

società cooperativa edilizia La Monteromanese a r.l., in Monte Romano (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 14 febbraio 1980, rep. 14202, reg. soc. 3412;

società cooperativa agricola Termo Larte a r.l., in Nepi (Viterbo), costituita per rogito Simoni in data 17 marzo 1964, rep. 3131, reg. soc. 1516;

società cooperativa edilizia Arcobaleno a r.l., in Orte (Viterbo), costituita per rogito Sconocchia in data 16 ottobre 1975, rep. 15282, reg. soc. 2467;

società cooperativa di produzione e lavoro C.R.A.M. - Cooperativa di ricerche alimentari e mangimistiche a r.l., in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Benigni in data 7 febbraio 1981, rep. 15531, reg. soc. 3802;

società cooperativa edilizia Monte Fogliano a r.l., in Vetralla (Viterbo), costituita per rogito Togandi in data 8 marzo 1975, rep. 3549, reg. soc. 2359;

società cooperativa edilizia Santa Maria a r.l., in Latina, costituita per rogito Millozza in data 20 aprile 1961, rep. 9734, reg. soc. 1174;

società cooperativa di consumo Roana a r.l., in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Seraschi in data 21 marzo 1970, rep. 23315, reg. soc. 1358;

società cooperativa di consumo Sora sport a r.l., in Sora (Frosinone), costituita per rogito Scardamaglia in data 31 ottobre 1978, rep. 24;

società cooperativa edilizia Stella Maris a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 1° luglio 1957, rep. 5234/4002, reg. soc. 729;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio artistico artigianale abruzzese a r.l., già Consorzio artigiani della provincia dell'Aquila, in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 2 febbraio 1961, rep. 23053, reg. soc. 787;

società cooperativa edilizia Aveia a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 7 gennaio 1975, repertorio 24464/3541, reg. soc. 1277;

società cooperativa edilizia Eureka a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 3 gennaio 1975, repertorio 24444/3537, reg. soc. 1273;

società cooperativa edilizia Adera a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 8 maggio 1980, rep. 132855/17003, reg. soc. 1696;

società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 23 luglio 1974, rep. 32878, reg. soc. 1240;

società cooperativa edilizia Sagittario a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 27 novembre 1972, repertorio 10770/1840, reg. soc. 1095;

società cooperativa agricola La Capitignano a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 18 gennaio 1978, rep. 117291/15380, reg. soc. 1481;

società cooperativa di produzione e lavoro Ortella a r.l., in Luco dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 18 marzo 1953, rep. 2938, reg. soc. 450;

società cooperativa di produzione e lavoro La Costruttrice a r.l., in Pescina (L'Aquila), costituita per rogito Iacone in data 13 giugno 1946, rep. 799, reg. soc. 349;

società cooperativa edilizia Prato a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Carugno in data 31 marzo 1979, rep. 68883, reg. soc. 780;

società cooperativa di produzione e lavoro Nuove dimensioni a r.l., in Pescara, costituita per rogito Di Renzo in data 9 luglio 1976, rep. 60750, reg. soc. 2957;

società cooperativa edilizia Virgo Fidelis a r.l., in Pescara, costituita per rogito Gioffrè in data 27 giugno 1975, rep. 554, reg. soc. 2639;

società cooperativa edilizia Fiamma a r.l., in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 5 dicembre 1978, rep. 14, reg. soc. 1613;

società cooperativa agricola Progresso agricolo di Casino Vezzani a r.l., in Chieti, costituita per rogito Cieri in data 28 settembre 1948, rep. 3533, reg. soc. 434;

società cooperativa di produzione e lavoro La Mobile a r.l., in Chieti, costituita per rogito Moscarini in data 3 maggio 1949, rep. 7678, reg. soc. 414;

società cooperativa agricola Chietina a r.l., in Chieti, costituita per rogito Franchi in data 29 novembre 1948, rep. 4459, reg. soc. 412;

società cooperativa edilizia Anna a r.l., in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 17 novembre 1978, rep. 11629, reg. soc. 1587;

società cooperativa edilizia Annunziata 1ª a r.l., in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 20 novembre 1978, repertorio 11635, reg. soc. 1592;

società cooperativa mista Rinascita ortonese a r.l., in Ortona (Chieti), costituita per rogito Di Salvo in data 4 novembre 1978, rep. 1696, reg. soc. 1582;

società cooperativa di produzione e lavoro La Colonnetta a r.l., in Chieti-Scalo, costituita per rogito De Risio in data 25 maggio 1952, rep. 8889, reg. soc. 451;

società cooperativa di produzione e lavoro Valforo a r.l., in Villamagna (Chieti), costituita per rogito Scaccia in data 4 ottobre 1980, rep. 28461, reg. soc. 1975.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Leonardo a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 4 marzo 1963, rep. 10377, reg. soc. 4876;

società cooperativa mista Alessandria carni a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Magi in data 23 gennaio 1976, rep. 1669/227, reg. soc. 6647;

società cooperativa edilizia Viribus Unitis a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 22 febbraio 1956, rep. 7045, reg. soc. 4387;

società cooperativa edilizia Cooperativa esercenti a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Laguzzi in data 17 dicembre 1971, rep. 9008, reg. soc. 5951;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio produttori carne Alessandria a r.l., in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 3 luglio 1961, rep. 56323, registro soc. 4715;

società cooperativa edilizia La Rondine a r.l., in Acqui Terme (Alessandria), costituita per rogito Baccalario in data 4 luglio 1962, rep. 15350, reg. soc. 486;

società cooperativa edilizia La Bassignanese a r.l., in Bassignana (Novara), costituita per rogito Grano in data 4 dicembre 1972, rep. 25000, reg. soc. 6067;

società cooperativa mista di servizi culturali a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Mussa in data 13 settembre 1978, rep. 79288/13743, reg. soc. 2707;

società cooperativa edilizia La Speranza a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Baralis in data 28 febbraio 1974, rep. 8161/632, reg. soc. 2336;

società cooperativa edilizia Edera a r.l., in Cerrina (Alessandria), costituita per rogito Pinca in data 14 giugno 1974, rep. 52759/6059, reg. soc. 2364;

società cooperativa agricola Agricassine a r.l., in Cassine (Alessandria), costituita per rogito Mangini in data 3 marzo 1980, rep. 10446/1270, reg. soc. 7739;

società cooperativa agricola Val Lemme Lavagnina a r.l., in Gavi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Maccagno in data 19 dicembre 1973, rep. 3529/2204, reg. soc. 6291;

società cooperativa edilizia La 'Monferrina a r.l., in Murisengo (Alessandria), costituita per rogito Camusso in data 13 giugno 1974, rep. 6641/1622, reg. soc. 2361;

società cooperativa edilizia Fides a r.l., in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Borghero in data 2 febbraio 1961, rep. 16776, reg. soc. 4664;

società cooperativa edilizia La Centrale a r.l., in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Casanova in data 17 novembre 1963, rep. 2370, reg. soc. 5068;

società cooperativa di consumo La Proletaria a r.l., in Roccagrimalda (Alessandria), costituita per rogito Soldi in data 16 marzo 1946, rep. 12680, reg. soc. 3479;

società cooperativa mista tra privative a r.l., in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Rissotti in data 23 luglio 1971, rep. 5097, reg. soc. 519;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa lavoratori Terzo a r.l., in Terzo (Alessandria), costituita per rogito Cassinelli in data 22 febbraio 1979, rep. 34234, reg. soc. 1057;

società cooperativa di produzione e lavoro So.Ge. - Società gestione cooperativa a r.l., in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Esposito in data 7 febbraio 1979, rep. 9395/1943, reg. soc. 1040;

società cooperativa edilizia Faro a r.l., in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 30 ottobre 1954, rep. 1175, reg. soc. 4296;

società cooperativa edilizia Tobbio a r.l., in Voltaggio (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 15 marzo 1974, rep. 17421/7192, reg. soc. 6340.

**(1070-1409)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 Difesa, foglio n. 201, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Croce*

Comune di Zignago (La Spezia). — La popolazione del comune di Zignago durante venti mesi di dura occupazione nazifascista reagiva con fiera dignità ed enormi sacrifici alla barbara tracotanza nemica e, senza mai piegarsi, sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della Resistenza offrendo alla causa della libertà un valido contributo di combattenti, di sofferenze e di valore. — Zignago, 8 settembre 1943-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 Difesa, foglio n. 202, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Croce*

Pelganta Pasquale, nato il 5 luglio 1920 a Trontano (Novara). — Durante un'azione nemica di sabotaggio tendente alla distruzione di opera d'arte di interesse nazionale, con azione rapida e ardita, assieme a pochi animosi da lui diretti, riusciva a catturare le sentinelle avversarie poste a guardia di ingente quantità di esplosivo che con enorme fatica e sprezzo del pericolo trasportava lontano dal manufatto provvedendo, poi, alla sua distruzione evitando così danni a persone e cose. Esempio di coraggio e sano spirito d'iniziativa. — Varzo, 20-21 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 83, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Croce*

Comune di Correggio (Reggio nell'Emilia). — Già distintasi in precedenti lotte per la libertà, la popolazione di Correggio, nonostante rappresaglie e punizioni, dava prova di ostilità contro l'oppressore nazifascista fornendo numerosi e combattivi reparti partigiani che impegnavano il nemico in un'impari lotta. Il 15 aprile 1945 davano vita ad uno dei più importanti combattimenti nella zona reggiana partecipando poi uniti alla insurrezione per la libertà della Patria. — Correggio, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1985, registro n. 3 Difesa, foglio n. 276, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

*Croce*

Comune di Ramiseto (Reggio nell'Emilia). — La non numerosa popolazione di Ramiseto sin dagli albori della guerra di Liberazione, si schierò contro l'invasore e l'oppressore interno, dando poi un notevole contributo allo sviluppo delle formazioni partigiane, sopportando con coraggio e fermezza la rabbia nemica. Dopo un'azione che travolse l'organizzazione partigiana e sconvolse la vita civile, la popolazione aiutò i partigiani a rinserrare le file ed a continuare la lotta fino alla vittoria. Esempio di virtù patriottiche e di abnegazione. — Ramiseto, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 82, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

*Medaglia di bronzo*

Comune di Concordia sulla Secchia (Modena). — La popolazione di Concordia sulla Secchia con sublime slancio patriottico sostenne coraggiosamente le proprie forze partigiane e senza mai piegarsi sopportò stoicamente atroci rappresaglie, distruzioni e privazioni per il trionfo della libertà e della giustizia. — Concordia sulla Secchia, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

*Croci*

Comune di Pavullo nel Frignano (Modena). — I cittadini di Pavullo nel Frignano animati da fervido amor di Patria e da fiero spirito di ribellione all'oppressore sopportarono con intrepida fermezza dolori e lutti per il trionfo della libertà e della giustizia. — Pavullo nel Frignano, settembre 1943-22 aprile 1945.

Comune di Sassuolo (Modena). — Animati da fervido amor di Patria e sorretti da incrollabile fede nei più sublimi ideali di indipendenza e di giustizia i cittadini di Sassuolo sostennero e alimentarono coraggiosamente la lotta partigiana offrendo un alto contributo di eroismo e di sangue per il trionfo della Libertà. — Sassuolo, 8 settembre 1943-22 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1985, registro n. 2 Difesa, foglio n. 84, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

*Medaglia di bronzo*

Saba Guido, nato il 5 aprile 1926 ad Aosta. — Giovane patriota fin dall'inizio del movimento della Resistenza partecipava a numerose e rischiose missioni distinguendosi ben presto per indomito coraggio e grande abnegazione. A poche settimane dalla Liberazione, incaricato di un delicato servizio per un controllo ad un posto di blocco nei pressi di Aosta, cadeva in una imboscata nemica, dopo aver portato a termine il suo compito. Processato sommariamente, si rifiutava di dare notizie sulla dislocazione delle formazioni partigiane e cadeva, sotto i colpi del plotone di esecuzione, al grido di: «Viva la Libertà! Viva l'Italia!». Immolava così coraggiosamente la sua giovane vita per un migliore avvenire del suo Paese. — Pont Suaz (Aosta), 9 aprile 1945.

**(1243-1283)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Legge 14 maggio 1981, n. 219. Titolo VIII. Ripartizione fra i commissari di Governo degli stanziamenti assegnati per gli anni 1985-87.** (Deliberazione 20 dicembre 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visto il titolo VIII della citata legge n. 219/81 concernente la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione, autorizzando per lo scopo la somma di 1.500 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, che all'art. 5, comma secondo, lettera *c*), autorizza mutui pari a lire 200 miliardi per la prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visto in particolare l'art. 11 della citata legge n. 80/84 che prevede che entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'art. 84 della legge n. 219/81, indichino al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa;

Visto, altresì, lo stesso art. 11 della citata legge n. 80/84, che aumenta a lire 700 miliardi l'importo di lire 200 miliardi di cui all'art. 5, comma secondo, lettera *c*), della citata legge numero 748/83;

Visto il d.d.l. n. 1027 del Senato relativo a disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985), già approvato dalla Camera dei deputati (atto 2105) che all'art. 11, comma nono, autorizza la spesa di ulteriori 2.300 miliardi di lire per gli anni 1985-87, in ragione di lire 800 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 700 miliardi per l'anno 1987, per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che, ai sensi della legge n. 219/81, e successive modificazioni ed integrazioni, risultano assegnati, fino alla data del 31 dicembre 1984, ai due commissari straordinari incaricati di attuare il programma di cui trattasi, stanziamenti per i seguenti importi:

(Miliardi di lire)

| Anno | Al presidente della giunta regionale della Campania - commissario del Governo | Al sindaco di Napoli - commissario del Governo |
|---|---|---|
| 1981 | 150 | 300 |
| 1983 | 130 | 270 |
| 1984 | 300 | 350 |
| Totale . | 580 | 920 |

Considerato che devesi procedere al riparto degli ulteriori 700 miliardi di lire autorizzati dalla citata legge n. 80/84;

Considerato che la disponibilità complessiva per il completamento del programma di edilizia abitativa in Napoli, tenuto conto anche degli stanziamenti previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1985, ammonta a lire 3.000 miliardi;

Rilevato che dalle relazioni presentate dai due commissari straordinari, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, risultano avviate opere per un fabbisogno largamente eccedente le disponibilità finanziarie previste dalle disposizioni legislative sopra indicate;

Ritenuto opportuno procedere al riparto delle disponibilità finanziarie esistenti, che tenga conto delle assegnazioni già effettuate in precedenza e delle esigenze obiettive;

Vista la propria precedente delibera in data 22 dicembre 1982;

Udita la relazione del sindaco di Napoli - commissario straordinario del Governo;

Udita la relazione del presidente della giunta regionale della Campania - commissario straordinario del Governo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) Per la prosecuzione ed il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, gli importi di lire 700 miliardi di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e di lire 800 miliardi per l'anno 1985, lire 800 miliardi per l'anno 1986 e lire 700 miliardi per l'anno 1987, previsti dal disegno di legge finanziaria per l'anno 1985, sono ripartiti come segue:

(Miliardi di lire)

| | 1985 | 1986 | 1987 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Al presidente della giunta regionale della Campania - commissario | 600 | 300 | 250 | 1.150 |
| Al sindaco di Napoli - commissario | 900 | 500 | 450 | 1.850 |

2) Per eventuali momentanee esigenze di cassa, i commissari straordinari potranno concordare storni di fondi tra le due contabilità speciali ove possibile. Il Ministro del tesoro è tuttavia autorizzato a disporre anticipazioni di tesoreria in relazione alle quote spettanti ed all'andamento effettivo dei pagamenti.

3) Per comprovate differenti esigenze delle due gestioni commissariali, il riparto di cui sopra verrà conseguentemente modificato.

4) Al fine di favorire la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, necessarie all'organica attuazione del programma di cui trattasi, nonché tese al recupero di fabbisogni arretrati, i commissari straordinari porranno in essere le iniziative necessarie per una sollecita attivazione di tutti i finanziamenti, previsti da leggi ordinarie e speciali, finalizzati a detti interventi e di risorse comunitarie.

5) I commissari straordinari cureranno, secondo le rispettive attribuzioni, la graduale consegna delle opere di edilizia e di urbanizzazione ai comuni territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 18 aprile 1984, n. 80, assicurando ogni possibile assistenza tecnica ed amministrativa fino alla completa realizzazione del programma straordinario.

6) Il contributo di L. 300.000 mensili di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1982 è elevabile fino ad un massimo di lire 1.000.000 mensili, limitatamente a favore dei titolari di attività economiche, che, sulla base delle esigenze del programma hanno reso immediatamente disponibili i locali, sede dell'attività stessa.

La misura di tale contributo sarà determinata, con provvedimento motivato, dal commissario straordinario, secondo la natura e l'entità dell'esercizio.

7) Il contributo di L. 300.000 mensili, di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1982, erogabile a favore dei nuclei familiari che abbiano consentito l'immediata disponibilità dell'alloggio, già previsto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, potrà essere concesso fino alla data di assegnazione del nuovo alloggio.

Roma, addì 20 dicembre 1984

*Il Presidente delegato*: ROMITA

(1209)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso di rettifica al bando relativo al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli studi di Ancona.** (Bando pubblicato nel supplemento ordinario - concorsi - alla «Gazzetta Ufficiale» n. 60 dell'11 marzo 1985).

Nel bando citato in epigrafe, alla pagina 22 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* nella facoltà di medicina e chirurgia, per il dottorato di ricerca in «Ematologia clinica», dove è scritto: «Durata: *4* anni.», leggasi: «Durata: *3* anni.».

**(1680)**

## CONSIGLIO DI STATO

**Concorso pubblico, per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato**

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio 1983;

Vista la delibera del consiglio di presidenza del 20 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a due posti di consigliere di Stato.

Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

Con provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il consiglio di presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle Università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con provvedimento successivo.

Art. 5.

La commisisone esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano;

2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;

3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;

4) diritto amministrativo (prova teorica);

5) diritto amministrativo (prova pratica).

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7.

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Art. 8.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 5 gennaio 1985

*Il presidente*: PESCATORE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1985*
*Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 111*

(1682)

## AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

### Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami, a sei posti nel profilo professionale di capo tecnico per le esigenze del compartimento di Venezia.

La prova scritta del pubblico concorso a sei posti di capo tecnico in prova per il compartimento di Venezia, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1984, n. 622, avrà luogo in Mestre, alle ore 8 del giorno 21 aprile 1985, nelle sedi sottoindicate:

scuola media statale «Bandiera e Moro», via Cappuccina, 68/C;

liceo ginnasio governativo «R. Franchetti», corso del Popolo, 80.

(1623)

### Avviso di rettifica al bando dei concorsi pubblici compartimentali a complessivi centosessantotto posti di operaio qualificato, terza categoria del personale. (Bando pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 59 del 9 marzo 1985).

Nel bando citato in epigrafe, alla pagina 1870 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 13, secondo comma, dove è scritto: «percezione uditiva: voce afona a meno di m 8 da ciascun orecchio», leggasi: «percezione uditiva: voce afona a *non* meno di m 8 da ciascun orecchio».

(1686)

## REGIONE SICILIA

### Concorso ad un posto di geometra presso l'unità sanitaria locale n. 46

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di geometra presso l'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Patti.

(1626)

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Varese

Con decreto n. 2819/SAN. del 14 gennaio 1985 del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali vacanti e disponibili per il privato esercizio nella provincia di Varese: Bodio Lomnago sede unica; Brezzo di Bedero sede unica; Cazzago Brabbia sede unica; Leggiuno sede unica; Vergiate sede n. 2.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Varese, via Daverio, 10, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 31 luglio 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale di coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Varese, o presso l'assessorato regionale alla sanità regione Lombardia in Milano, via Pontaccio n. 10, o presso i comuni in cui sono le sedi farmaceutiche messe a concorso.

(1627)

## ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO

### Concorso a quattro posti di operaio tecnico

E' indetto pubblico concorso a quattro posti di operaio tecnico distinti nelle seguenti qualifiche: fuochista, elettricista, muratore e imbianchino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1625)

# REGIONI

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 1.
**Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie.**

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
*Finalità*

1. La regione Lombardia, nell'ambito delle sue attribuzioni in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 3 dello statuto regionale ed in armonia con le iniziative dello Stato, promuove:

*a*) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie;

*b*) iniziative di promozione culturale tra gli emigrati rivolte particolarmente a sostenere e rafforzare l'identità originaria;

*c*) interventi a favore dei rimpatriati anche attraverso l'uso delle opportunità disponibili per la generalità dei cittadini lombardi all'uopo adeguate;

*d*) interventi tendenti a tutelare gli interessi economici e sociali e a valorizzare la professionalità dei lavoratori stagionali e frontalieri.

2. Agli effetti e per gli scopi della presente legge sono considerati emigrati i cittadini della Regione, per nascita o per residenza anteriore alla partenza, che abbiano maturato un periodo di lavoro all'estero in qualità di lavoratore dipendente od autonomo, non inferiore a tre anni consecutivi.

3. Ai fini di tale computo l'attività lavorativa viene considerata rapportata ad un anno se esercitata per un periodo di tempo superiore a sei mesi nello stesso anno.

4. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità od enti previdenziali stranieri od italiani.

5. Sono considerati emigrati i figli ed il coniuge superstite di chi abbia acquisito la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge, purché cittadini italiani.

6. Quando abbiano maturati i requisiti indicati nei commi precedenti, sono ammessi ad usufruire delle provvidenze di cui alla presente legge:

*a*) gli stagionali, cioè coloro che lavorano in un Paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi;

*b*) i lavoratori che emigrano in un Paese straniero alle dipendenze di un'impresa nazionale, con esclusione di coloro che vi sono inviati in trasferta dall'impresa stessa.

7. Sono esclusi dai benefici della presente legge gli emigrati che siano rientrati nella Regione da oltre due anni.

Art. 2.
*Quadro degli interventi*

1. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi e delle iniziative a favore dei soggetti di cui all'art. 1, quali che siano i settori dell'amministrazione regionale interessati, la giunta regionale predispone ed attua idonee iniziative in armonia con il piano regionale di sviluppo e nell'ambito delle relative effettive disponibilità finanziarie nei bilanci regionali, avvalendosi del comitato tecnico consultivo per l'emigrazione, di cui al successivo art. 7.

2. Tali iniziative riguardano in particolare:

*a*) la verifica periodica dell'entità del fenomeno migratorio nei suoi aspetti sociali, culturali ed economici, avvalendosi anche del «Servizio per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro e per l'occupazione» e degli «Osservatori territoriali del mercato del lavoro», di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 24 giugno 1980, n. 95;

*b*) le iniziative di carattere sociale e culturale a favore degli emigrati all'estero e delle loro famiglie;

*c*) il sostegno dell'attività di enti, associazioni ed istituzioni degli emigrati e delle loro famiglie;

*d*) l'individuazione di iniziative atte a migliorare i sistemi di trasferimento in Italia delle rimesse degli emigrati e dei loro depositi bancari;

*e*) la previsione di norme perequative volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano l'uguaglianza tra i rimpatriati ed i residenti;

*f*) l'attivazione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, degli interventi previsti dalla legislazione regionale, nei settori produttivi, con particolare riguardo alla cooperazione, a favore dei rimpatriati;

*g*) la realizzazione di interventi nel campo della promozione e dell'aggiornamento culturale, e della riqualificazione professionale dei rimpatriati, ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti;

*h*) l'inserimento scolastico dei figli dei rimpatriati;

*i*) il riparto dei fondi previsti dalla convenzione italo-elvetica, riguardante la quota del ristorno del gettito fiscale derivante dalla remunerazione dei lavoratori frontalieri assegnata alla Regione a norma della legge 26 luglio 1976, n. 386;

*l*) le possibilità di favorire il riscatto ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo pensionistico, dei periodi di lavoro effettuato in Paesi non convenzionati in questa materia con l'Italia;

*m*) l'organizzazione, nel territorio regionale, anche tramite gli enti locali od altri enti ed associazioni, di soggiorni, vacanze culturali e viaggi di studio per i figli degli emigrati ed iniziative di turismo sociale e di interscambio con particolare riferimento ai giovani ed agli anziani;

*n*) l'effettuazione, diretta o tramite idonei istituti e centri di ricerca, di studi strumentali alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge;

*o*) le iniziative rivolte alla diffusione di informazioni, anche a mezzo stampa, sull'attività e sulla legislazione regionale;

*p*) le proposte di modifica ed adattamento delle leggi ordinarie in conformità al punto *b*), dell'art. 1 della presente legge, nonché le eventuali proposte di provvedimenti legislativi da sottoporre al Parlamento.

3. L'attribuzione dei fondi di cui al precedente comma, lettera *i*), viene effettuato con deliberazione del consiglio regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell'assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale.

Le province provvedono ad assegnare i fondi ricevuti in osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa statale.

4. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative che comportano lo svolgimento di attività all'estero da parte della Regione, la stessa promuoverà l'intesa con il Governo nazionale, nello spirito del coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 4, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980.

5. La giunta trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sulle iniziative in corso di attuazione, sulla quale il consiglio regionale esprime il proprio parere entro sessanta giorni.

Art. 3.
*Conferenza dell'emigrazione*

1. Al fine di esaminare il fenomeno migratorio e di valutare la congruità dei propri interventi la Regione organizza periodicamente una conferenza regionale sui problemi dell'emigrazione.

2. Alla conferenza, convocata dall'assessore competente, partecipano:

a) quindici emigrati residenti da almeno tre anni all'estero designati, d'intesa fra loro, dalle associazioni dell'emigrazione in possesso dei requisiti indicati dall'art. 9 della presente legge, tenendo conto della consistenza delle collettività emigrate nei singoli Paesi europei ed extraeuropei e dei giovani della seconda e terza generazione;

b) undici rappresentanti delle associazioni dell'emigrazione aventi i requisiti indicati dall'art. 9 designati dalle stesse;

c) quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione ed operanti nei Paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza degli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

e) un rappresentante dell'Unione delle provincie lombarde, designato dalla sede regionale della stessa;

f) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;

g) un rappresentante dell'Unione nazionale comunità montane, designato dall'unione regionale;

h) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;

i) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, designato dalla stessa;

l) un rappresentante della Direzione generale emigrazione ed affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;

m) un rappresentante dell'artigianato, designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

n) un rappresentante del commercio e del turismo, designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

o) un rappresentante della cooperazione, designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

p) un rappresentante dell'agricoltura, designato dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

q) un rappresentante della Federlombarda;

r) un rappresentante dell'Apilombarda;

s) tre rappresentanti del consiglio regionale.

Art. 4.

*Rimborsi ed indennità ai partecipanti alla conferenza*

1. Ai partecipanti alla conferenza compete il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i funzionari regionali del livello più elevato.

2. Ai fini dell'individuazione della sede di provenienza agli effetti dei rimborsi e delle indennità di cui al presente articolo si fa riferimento alla residenza di lavoro.

Art. 5.

*Consulta*

1. Per la consultazione e la partecipazione sociale la Regione si avvale della consulta regionale dell'emigrazione, istituita presso la giunta regionale.

2. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta dall'assessore competente, ed è composta da:

a) undici rappresentanti delle associazioni aventi i requisiti indicati dall'art. 9 della presente legge designati dalle stesse;

b) quattro rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione ed operanti nei Paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza agli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

d) un rappresentante della Direzione generale emigrazione ed affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;

e) un rappresentante dell'URLMO, designato dal dirigente dello stesso;

f) tre rappresentanti del consiglio regionale.

3. Le designazioni dovranno essere effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Trascorso tale termine, la consulta sarà costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la consulta e fatte comunque salve le eventuali successive integrazioni.

4. La consulta, ha il compito di esprimere pareri ed indicazioni per l'adozione di interventi ed iniziative riguardanti le finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

5. Alle riunioni della consulta possono partecipare i funzionari regionali esperti nei problemi e nelle materie oggetto di esame per i dibattiti.

Art. 6.

*Funzionamento della consulta*

1. La consulta regionale dell'emigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del consiglio regionale.

2. La consulta ha sede presso la giunta regionale.

Essa, tuttavia, può riunirsi anche in località diversa da quella ove ha sede.

3. La consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno; in seduta straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, con documento motivato.

4. Le convocazioni della consulta sono fatte dal presidente in modo che pervengano agli interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

5. Nella convocazione debbono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno.

6. Le sedute della consulta sono valide quando sia presente in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Di ciascuna seduta della consulta verrà redatto apposito verbale.

7. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VII, designato dall'assessore competente.

Art. 7.

*Comitato tecnico-consultivo*

1. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria consultiva nell'ambito della predisposizione delle iniziative regionali di cui all'art. 2 della presente legge è istituito il comitato tecnico-consultivo per l'emigrazione.

2. Il comitato è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato; la sua composizione e le modalità di funzionamento saranno definite con deliberazione della giunta regionale in conformità dell'art. 40 della legge regionale n. 42/79.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dipendente regionale designato dall'assessore competente.

Art. 8.

*Indennità ai componenti della consulta e del comitato*

1. Ai componenti della consulta e del comitato competono l'indennità ed il rimborso spese nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63.

Art. 9.

*Associazioni, enti, istituzioni*

1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale svolte dalle associazioni, enti ed istituzioni che operano a favore degli emigrati.

2. La Regione può concedere sovvenzioni annuali alle associazioni, enti ed istituzioni aventi sede nella Regione ed alle associazioni, enti ed istituzioni a carattere nazionale aventi una

sede nella Regione, che operano con carattere di continuità da almeno tre anni a favore degli emigrati della Regione e delle loro famiglie.

3. Per ottenere le sovvenzioni le associazioni, gli enti e le istituzioni di cui al comma precedente debbono avanzare domanda corredata da:

*a)* la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

*b)* la documentazione che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati. In particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero e nella Regione, la loro struttura, le modalità e le scadenze dei loro organi direttivi;

*c)* la relazione documentata dell'attività svolta tra e per gli emigrati della Regione risalente almeno al triennio precedente la domanda.

4. Contestualmente alla domanda dovranno essere presentati:

*a)* il programma, corredato da preventivo di spesa, delle iniziative per le quali si chiede la sovvenzione;

*b)* una relazione documentata sull'attività svolta nell'anno.

5. Le sovvenzioni assegnate sono erogate:

*a)* per il 70% entro trenta giorni dalla data di assegnazione;

*b)* per il restante 30% entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'idonea documentazione giustificativa dell'impiego della sovvenzione assegnata.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui alla lettera *b)* del precedente comma comporta la decadenza dal contributo assegnato ed il recupero della somma già erogata dalla Regione, nonché l'esclusione dal riparto delle sovvenzioni per l'anno successivo.

7. L'amministrazione regionale effettuerà periodici idonei accertamenti sull'impiego delle somme comunque erogate a norma della presente legge.

8. L'assegnazione delle sovvenzioni è disposta dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle domande presentate entro il 15 novembre di ciascun anno e tenendo conto prioritariamente dell'attività programmata a favore delle collettività di emigrati e dei lavoratori frontalieri.

Art. 10.

*Determinazione di criteri particolari*

1. Le leggi regionali che disciplinano gli interventi in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, turismo, edilizia abitativa, formazione professionale, diritto allo studio e servizi socio-assistenziali determinano i criteri particolari per l'ammissione ai benefici, previsti da ciascuna di esse, degli emigrati che rientrano nella Regione.

Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1985 sono autorizzate spese per le finalità di cui:

1) ai precedenti articoli 1, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e 2, secondo comma, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *m)*, *o)*, e della lettera *n)* limitatamente agli interventi diretti della Regione e al precedente art. 9, primo comma;

2) ai precedenti articoli 1, primo comma, lettera *c)*, e 2, secondo comma, lettera *c)* e della lettera *n)* limitatamente agli interventi demandati dalla Regione e al precedente art. 9, secondo comma.

2. Alla determinazione della spesa derivante dagli interventi previsti dal precedente comma si provvede a decorrere dallo esercizio finanziario 1986 con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1985, parte I, ambito 3, settore 1, finalità 3, attività 1, sono istituiti:

*a)* il cap. 1.3.1.3.1.1615 « Oneri per gli interventi diretti della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie »;

*b)* il cap. 1.3.1.3.1.1701 « Contributi regionali a favore degli emigrati, delle loro famiglie, delle associazioni di categorie, degli istituti e dei centri di ricerca di studi strumentali ».

4. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dei rimborsi e indennità ai componenti la conferenza dell'emigrazione, la consulta dell'emigrazione e del comitato tecnico consultivo previsti rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge si fa fronte per l'anno 1985 e successivi mediante impiego delle risorse stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto negli stati di previsione delle spese dei bilanci per l'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Art. 12.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 5 maggio 1975, n. 67 « Interventi regionali in materia di movimenti migratori » è abrogata a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

Art. 13.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1985

*p.* Il presidente
*Il vice presidente*: VERTEMATI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *novembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *dicembre* 1984, *prot. n.* 22702/16310).

---

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 2.

**Modifica della voce n. 7 della tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le lettere dalla *a)* alla *f)* della voce n. 7 della tariffa allegata alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse e così sostituite:

| | Tassa di rilascio e annuale |
|---|---|
| « 1) Alberghi: | — |
| *a)* Albergo con 5 stelle e lusso | 648.000 |
| *b)* albergo con 4 stelle | 360.000 |
| *c)* albergo con 3 stelle | 120.000 |
| *d)* albergo con 2 stelle | 84.000 |
| *e)* albergo con 1 stella nei comuni con popolazione: | |
| superiore a 500.000 abitanti | 53.000 |
| superiore a 100.000 abitanti | 43.000 |
| superiore a 50.000 abitanti | 36.000 |
| superiore a 10.000 abitanti | 24.000 |
| non superiore a 10.000 abitanti | 10.000 |

| | Tassa di rilascio e annuale |
|---|---|
| | — |
| 2) Esercizi per la somministrazione di alimenti: | |
| *a*) esercizio di ristorazione di lusso | 648.000 |
| *b*) esercizio di ristorazione di I categoria | 360.000 |
| *c*) esercizio di ristorazione di II categoria | 120.000 |
| *d*) esercizio di ristorazione di III categoria | 84.000 |
| *e*) esercizio di ristorazione di IV categoria nei comuni con popolazione: | |
| superiore a 500.000 abitanti | 53.000 |
| superiore a 100.000 abitanti | 43.500 |
| superiore a 50.000 abitanti | 36.000 |
| superiore a 10.000 abitanti | 24.000 |
| non superiore a 10.000 abitanti | 10.000 |
| 3) Esercizi per la somministrazione di bevande, di affittacamere e alberghi diurni: | |
| nei comuni con popolazione: | |
| superiore a 500.000 abitanti | 34.000 |
| superiore a 100.000 abitanti | 26.500 |
| superiore a 50.000 abitanti | 14.500 |
| superiore a 10.000 abitanti | 8.500 |
| non superiore a 10.000 abitanti | 5.000 |

*Nota.* — Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e della legge regionale 8 febbraio 1982, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione occorre anche per le « dipendenze » staccate dell'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a se stanti.

Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione degli alimenti e delle bevande valgono le norme di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1977.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ».

Art. 2.

1. Le tasse previste dall'art. 1 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1985.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1985

*p.* Il presidente
*Il vice presidente*: VERTEMATI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 15 *novembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *dicembre* 1984, *prot. n.* 22702/16311).

---

## LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1985, n. 3.

**Modifica alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 66: « Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali ».**

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 66 « Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di uffici regionali », il secondo alinea è sostituito dal seguente: « — acquisto e ristrutturazione dell'immobile "Istituto ciechi Margherita" di via Cesari n. 9, in Cremona, di proprietà dell'ente morale Istituto ciechi Margherita, per destinarlo a sede del centro di formazione professionale della Regione ».

Art. 2.

All'art. 2 della citata legge regionale 6 giugno 1980, n. 66, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Qualora al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge, sulla base di nuove valutazioni di carattere tecnico, si rendano opportune modalità diverse di realizzazione degli interventi, la giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti relativi, acquisito il preventivo parere della competente commissione consiliare ».

Art. 3.

Al finanziamento degli oneri per l'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1 si provvede, nell'ambito delle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci regionali, mediante l'impiego delle somme che vengono stanziate al cap. 2.3.2.2.2.1045 « Spese in capitale per l'acquisto, la costruzione, il restauro e la ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale - Piano anni 1980/1982 », iscritto negli stati di previsione dei bilanci per gli esercizi finanziari 1984 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 gennaio 1985

*p.* Il presidente
*Il vice presidente*: VERTEMATI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *novembre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *dicembre* 1984, *prot. n.* 22702/16309).

**(722)**

---

## LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. 4.

**Variazione al bilancio pluriennale 1984-86 con modifiche di leggi regionali. Interventi nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984** (quarto provvedimento).

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

**(723)**

---

## LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 5.

**Istituzione del Fondo investimenti Lombardia (F.I.L.).**

(*Pubblicata nel* 3° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Istituzione del Fondo investimenti Lombardia*

1. E' istituito il Fondo investimenti Lombardia (F.I.L.), al fine di promuovere la rapida realizzazione di progetti integrati di intervento nei seguenti ambiti indicati come prioritari nella delibera di approvazione del P.R.S. per il 1985:

*a*) approvvigionamento idrico;
*b*) opere fognarie e di depurazione;
*c*) strutture turistico-sportive;

*d)* beni monumentali, artistici e architettonici di particolare interesse culturale, opere di edilizia bibliotecaria e museale;

*e)* opere straordinarie e urgenti di raccordo con la rete autostradale e opere viarie su tronchi di particolare congestione e pericolosità e con funzioni di accesso alle strutture intermodali.

Art. 2.

*Requisiti di ammissibilità al F.I.L.*

1. Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, possono essere ammessi al finanziamento del F.I.L. i progetti, rientranti negli ambiti di intervento di cui al precedente art. 1, che risultano redatti secondo le procedure, anche di coordinamento, adottate dalla giunta e che rispondano ai seguenti requisiti:

*a)* che siano presentati da comuni, province e loro consorzi, comunità montane, nonché, nel caso di progetti relativi all'ambito di cui alla lettera *d)* del precedente art. 1, anche da enti e privati;

*b)* che riguardino nuove opere, oppure lotti funzionali o lotti di completamento o comunque nuove parti da realizzare di opere esistenti;

*c)* che abbiano ciascuno una spesa ritenuta ammissibile non inferiore a lire 200 milioni o, nel caso di opere in territori montani, a lire 70 milioni per gli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1, a lire 500 milioni per gli interventi di cui alla lettera *b)*, a lire 200 milioni per gli interventi cui alla lettera *d)* e a lire 2 miliardi per gli interventi di cui alla lettera *e)*;

*d)* che siano redatti in modo da illustrare analiticamente, secondo un modello tipo predisposto dalla giunta regionale, le finalità dell'intervento, la sua rilevanza ambientale, economica e sociale, la coerenza dello stesso con la programmazione regionale e sovracomunale, le caratteristiche tecniche, la fattibilità nei tempi previsti, la disponibilità delle risorse finanziarie ulteriori rispetto al finanziamento regionale per la realizzazione dell'intervento, le modalità di attuazione e di gestione successiva dell'opera, nonché la disponibilità di risorse per la successiva manutenzione, gestione e utilizzazione della stessa;

*e)* che siano corredati dal progetto esecutivo e dalla dimostrazione della disponibilità dell'area e degli immobili interessati, nonché presentino condizioni tecnico-finanziarie perché gli interventi siano ultimati entro il periodo massimo di trentasei mesi dalla consegna dei lavori.

2. Per essere ammissibili al finanziamento del F.I.L., i progetti di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, salvo quelli concernenti le opere di edilizia bibliotecaria e museale, devono inoltre riguardare opere relative ad immobili o comunque a beni culturali notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o individuati dagli atti della programmazione regionale.

3. Per i medesimi lotti funzionali di opere, i contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi regionali.

Art. 3.

*Individuazione dei progetti da finanziare*

1. Ai fini del finanziamento sul Fondo investimenti Lombardia i progetti devono essere presentati alla giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo art. 7.

2. La giunta regionale, sulla base dei risultati dell'istruttoria effettuata dal nucleo di valutazione ai sensi del successivo art. 4, delibera entro il 15 marzo 1985, sentite le competenti commissioni consiliari, l'elenco dei progetti da finanziare, determinando l'ammontare del contributo regionale per ciascuno di essi, nei limiti di quanto previsto dai successivi articoli 5 e 8.

3. La suddetta delibera ha valore di concessione dei contributi in essa previsti e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere relative.

Art. 4.

*Nucleo di valutazione*

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 3, l'istruttoria dei progetti è svolta in collaborazione con i singoli assessorati da un nucleo di valutazione composto dal coordinatore del comitato tecnico scientifico per la programmazione e dai cinque esperti nominati dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 giugno 1982, n. 31.

2. Il nucleo di valutazione opera con la collaborazione dei dirigenti dei servizi generali e dei settori interessati e deve acquisire inoltre sui progetti i pareri e le autorizzazioni tecniche, ove previsti per legge, dei competenti organi e servizi regionali.

3. Nell'effettuare l'istruttoria il nucleo di valutazione verifica preliminarmente i requisiti di ammissibilità dei progetti ai sensi del precedente art. 2, successivamente seleziona i progetti in possesso dei predetti requisiti, tenendo conto, in particolare, dei criteri stabiliti dalla legislazione regionale vigente, della rilevanza sovracomunale e del carattere di esemplarità dell'intervento progettato, nonché della strumentazione organizzativa e delle tecniche di esecuzione impiegate, privilegiando in ogni caso gli interventi per il completamento e per l'immediata fruibilità di opere esistenti.

4 Al termine dell'istruttoria il nucleo presenta alla giunta una relazione indicante distintamente i progetti ritenuti:

non ammissibili;

da finanziare prioritariamente, nei limiti delle disponibilità del F.I.L. 1985;

finanziabili, con le eventuali disponibilità verificatesi ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 6.

Art. 5.

*Entità dei contributi*

1. I contributi di cui al precedente art. 3 non potranno superare i seguenti importi percentuali della spesa ritenuta ammissibile:

50 % per gli interventi rientranti negli ambiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del precedente art. 1;

30 % per gli interventi rientranti negli ambiti di cui alla lettera *c)*.

Art. 6.

*Realizzazione dei progetti*

1. Entro venti giorni dalla delibera di concessione del contributo, la giunta regionale stipula, se necessario, un protocollo d'intesa con il destinatario o i destinatari dello stesso per disciplinare la coordinata attuazione del progetto e la verifica da parte della Regione sullo stato di avanzamento dello stesso.

2. I contributi sono erogati secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70.

3. Trascorsi centoventi giorni dalla delibera di concessione del contributo senza che sia stato presentato alla giunta regionale il certificato di inizio dei lavori e gli atti di assunzione degli eventuali mutui, il contributo si intende revocato.

4. La giunta regionale è autorizzata a destinare le somme corrispondenti ai contributi revocati ad altri progetti ritenuti finanziabili ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 4, scegliendoli, prioritariamente, fra quelli appartenenti allo stesso ambito di cui al precedente art. 1.

Art. 7.

*Raccordi con la legislazione vigente*

1. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, sono ammessi ai finanziameti di cui al successivo art. 8 i progetti già presentati ai sensi della legge regionale 17 agosto 1984, n. 42, fermo restando per l'istruttoria dei progetti, la concessione dei contributi, l'ammontare e l'erogazione degli stessi quanto disposto dalla legge regionale 17 agosto 1984, n. 42; il modello tipo di cui all'art. 2, lettera *d)*, dovrà essere compilato dagli uffici. Il piano di riparto di cui all'art. 7 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 42, sarà approvato dalla giunta regionale sentito il nucleo di valutazione e previo parere della commissione consiliare competente.

2. Per quanto riguarda gli interventi di cui alla lettera *d)* i progetti presentati saranno esaminati tenendo conto anche della documentazione e degli elementi istruttori già acquisiti nell'ambito delle procedure esperite sulla base delle leggi regionali 9 marzo 1983, n. 16 e 19 agosto 1983, n. 58.

Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge:

1) è autorizzata per il 1985 la concessione di contributi in capitale di lire 100 miliardi di cui:

*a)* lire 15 miliardi per gli interventi negli ambiti dei beni monumentali, artistici e architettonici di particolare interesse culturale e delle opere di edilizia bibliotecaria e museale;

*b)* lire 15 miliardi per gli interventi nell'ambito delle strutture turistico-sportive;

*c)* lire 15 miliardi per gli interventi nell'ambito delle opere straordinarie e urgenti di raccordo con la rete autostradale e opere viarie su tronchi di particolare congestione e pericolosità e con funzioni di accesso alle strutture intermodali;

*d)* lire 15 miliardi per gli interventi nell'ambito dell'approvvigionamento idrico;

*e)* lire 40 miliardi per gli interventi negli ambiti delle opere fognarie e di depurazione;

2) vengono impiegate altresì per gli scopi di cui al precedente art. 1, punto *c)*, le somme non ancora impegnate ed iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984:

*a)* pari a L. 11.575.490.000 assegnate dallo Stato a norma della legge 17 maggio 1983, n. 217, relative alle quote 1983 e 1984 già iscritte per L. 3.321.252.000 al cap. 2.3.7.2.2.1976 e per lire 8.254.238.000 al cap. 2.3.7.2.2.1917;

*b)* pari a lire 3.500 milioni autorizzate a norma dell'art. 61, terzo comma, della legge regionale n. 56/1984 iscritte al capitolo 2.3.7.2.2.1937.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma dovranno trovare copertura nelle dotazioni finanziarie degli specifici capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1985 deliberato dalla giunta regionale nella seduta dell'8 novembre 1984 e successive variazioni e presentato al consiglio regionale.

Art. 9.

*Clausola d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 gennaio 1985

p. Il presidente
*Il vice presidente*: VERTEMATI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 12 gennaio 1985, prot. n.* 22702/653).

**(724)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 86.000 |
| | semestrale | L. | 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 119.000 |
| | semestrale | L. | 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 114.000 |
| | semestrale | L. | 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 101.000 |
| | semestrale | L. | 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 196.000 |
| | semestrale | L. | 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 33.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | | Prezzi di vendita *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. | 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. | 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. | 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. | 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**

(c. m. 411100850730)

L. 500